

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione è in forma libera, tuttavia le parti sono invitate ad utilizzare il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione (di seguito solo 'Organismo').
2. La domanda di mediazione deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale esclusivamente dalla parte o da un suo delegato e deve contenere:
 - a) i dati identificativi delle parti con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione (ivi incluso il codice destinatario per le parti di cui ne sono in possesso) nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
 - b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda, con particolare attenzione, quanto alle mediazioni obbligatorie e demandate, alla corrispondenza delle ragioni di fatto e dell'oggetto della domanda di mediazione rispetto alla relativa domanda giudiziale;
 - c) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile e del presente regolamento. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore e se si tratti di valore indeterminabile basso, medio o alto;
 - d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte, con allegata copia dell'atto che

conferisce il potere di assistenza;

- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare il link del collegamento per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- f) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di rappresentanza nella forma richiesta dalla normativa in materia;
- g) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

3. Alla domanda vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di primo incontro, di cui al tariffario pubblicato sul sito dell'organismo e conforme a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;
- b) nel caso di mediazione delegata o demandata dal giudice, la copia della relativa ordinanza;
- c) la copia dell'eventuale clausola di mediazione;
- d) in caso di mediazione obbligatoria o demandata, per la parte che ne abbia diritto ai sensi del capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato e dell'istanza di ammissione regolarmente depositata.

4. La domanda di mediazione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mezzo pec da trasmettersi all'indirizzo risultante dal sito web dell'Organismo.

5. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui al tariffario pubblicato sul sito web dell'Organismo.

Art. 3 - Adesione alla mediazione

- 1.** La parte invitata aderisce al procedimento di mediazione preferibilmente entro sette giorni prima della data fissata per il primo incontro e comunque non oltre tale data.
- 2.** L'adesione alla mediazione è in forma libera e deve intervenire a mezzo dichiarazione scritta, preferibilmente utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.
- 3.** L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o da un suo delegato, contiene:

- a) i dati identificativi delle parti con indicazione di ogni elemento utile per la fatturazione (ivi incluso il codice destinatario per le parti di cui ne sono in possesso) nonché i recapiti (preferibilmente digitali) ove effettuare le comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;
- b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della adesione con le eventuali ulteriori domande riconvenzionali, con particolare attenzione, quanto alle mediazioni obbligatorie e demandate, alla corrispondenza delle ragioni di fatto e dell'oggetto della adesione alla mediazione rispetto alla relativa domanda giudiziale;
- c) l'eventuale indicazione di modifica del valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento. Quando tale indicazione non è possibile l'adesione indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore e se si tratti di valore indeterminabile basso, medio o alto;
- d) i dati identificativi dell'Avvocato che assiste la parte con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di assistenza;
- e) l'eventuale individuazione del terzo cui si chiede vada estesa la mediazione, con l'indicazione dei suoi dati anagrafici e di ogni elemento necessario per consentire l'invio dell'invito in mediazione di cui al successivo art. 4 punto 5;
- f) l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- g) i dati identificativi di chi eventualmente parteciperà al procedimento in sostituzione della parte e la rappresenterà munito dei poteri sostanziali e formali necessari, con allegata copia dell'atto che conferisce il potere di rappresentanza nella forma richiesta dalla normativa in materia;
- h) i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

4. Alla dichiarazione di adesione vanno allegate:

- a) la ricevuta di pagamento delle spese di adesione e dell'indennità di primo incontro, di cui al tariffario pubblicato sul sito dell'organismo e conforme a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023;
- b) in caso di mediazione obbligatoria o demandata, per la parte che ne abbia diritto ai sensi del

capo II-bis del D.lgs. n. 28/2010, la copia del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato e dell'istanza di ammissione regolarmente depositata.

5. L'adesione è depositata presso la Segreteria dell'Organismo a mezzo pec da trasmettersi all'indirizzo risultante dal sito web dell'Organismo.

6. L'adesione al procedimento costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui al tariffario pubblicato sul sito web dell'Organismo.

Art. 4 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.

3. La Segreteria rilascia i verbali completi di tutte le firme, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione completo di tutte le firme, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione, sempre completi di tutte le firme.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione alle disposizioni di cui all'art. 2 punti 2 e 3 del presente regolamento, con particolare riguardo alla verifica dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle indennità di primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico, nel quale poi andrà annotata anche l'eventuale adesione intervenuta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 numeri 3 e 4.

5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare almeno sette giorni prima della dell'incontro la propria adesione a partecipare al procedimento, personalmente o a mezzo di delegato munito dei necessari poteri sostanziali.

c) a tutte le parti, in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, il link necessario per accedere alla stanza virtuale.

6. Ai fini interruttivi dei termini di prescrizione e impeditivi della decadenza, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione già depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5 che precede.

7. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta delle parti che ne sostengono eventuali costi, la Segreteria garantisce l'accesso agli atti del procedimento e ai documenti depositati dalle parti anche nelle sessioni comuni, purché non espressamente qualificati come riservati al solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti riferito ai documenti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate è riservato alla sola parte depositante.

Art. 5 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo o nelle sue sedi secondarie.

2. Per giustificati motivi, il luogo di svolgimento degli incontri successivi al primo è derogabile con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa autorizzazione del Responsabile dell'Organismo. La richiesta di deroga deve essere formalizzata dalle parti a verbale e successivamente trasmessa dal Mediatore alla Segreteria dell'Organismo con indicazione dei motivi adottati dalle parti a giustificazione della richiesta.

3. Nel caso di cui al precedente punto, è dovuto dalle parti in solido tra di loro il rimborso delle spese di trasferta di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 6 - Modalità di svolgimento degli incontri in presenza e mediante collegamento da remoto

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato, salvo quanto previsto dalla legge. Agli incontri possono partecipare esclusivamente il mediatore, le

parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa esibizione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché con l'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti e dovranno sottoscrivere a loro volta il verbale.

2. La parte, in presenza di giustificati motivi, può delegare un terzo, munito dei necessari poteri formali e sostanziali, a partecipare al procedimento in sua vece e a concludere l'eventuale accordo, allegando copia dell'atto che conferisce il potere di rappresentanza nella forma richiesta dalla normativa in materia.

3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del mediatore o a richiesta delle parti.

4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo idoneo a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti.

5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;

b) con la ricezione del link di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;

c) la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri;

d) durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia l'incontro tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare

momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;

e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;

f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;

g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;

h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso. Il link inviato alle parti è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;

i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti;

l) all'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché con l'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti;

m) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 7 - La mediazione telematica

1. Ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs 28/2010 la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e va trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.
3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art. 6 del presente regolamento.
4. Al termine del procedimento il mediatore invia a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, il file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti, immediatamente e in successione tra loro, sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sua volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 8 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

- 3.** Il mediatore deve essere iscritto all'albo degli Avvocati di Siena.
- 4.** L'Organismo provvede alla designazione del mediatore, secondo un criterio oggettivo di rotazione cronologica il cui rispetto è garantito dal sistema gestionale in uso presso la Segreteria dell'Organismo, e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
- 5.** Ai fini della designazione, le parti nel caso di mediazione promossa congiuntamente possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere detta indicazione, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.
- 6.** In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore. Ove il mediatore da sostituire sia anche responsabile dell'Organismo, provvederà alla nomina in sostituzione, secondo i criteri di cui sopra al punto 4, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.
- 7.** In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.
- 8.** Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.
- 9.** Il mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art.12 bis del decreto citato che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
- 10.** Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre ventiquattro ore dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
- 11.** Entro ventiquattro ore dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere e trasmettere alla Segreteria dell'Organismo apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e adesione al codice etico attenendosi a quanto prescritto dall'art. 9 del presente regolamento.
- 12.** Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del

Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore di cui al DM n.182 del 30.5.2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art.9 primo comma del D. Lgs. n.28/2010.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 9 - Obblighi del mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Non può svolgere la funzione di mediatore l'avvocato che incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- d) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- e) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
- f) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

g) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo e attenersi a quanto disposto dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense che così dispone: *“1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.*

2. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di rikusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

4. L'avvocato non deve consentire che l'Organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'Organismo di mediazione.”

4. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

5. Entro ventiquattro ore dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere e trasmettere alla Segreteria dell'Organismo apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente all'Organismo tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *“di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni”*
6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.
7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
9. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.
10. Il mediatore non può rifiutare l'incarico ricevuto senza giustificato motivo, pena la cancellazione dall'elenco.

Art. 10 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio

nell'Organismo o partecipi al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o a altra autorità.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario.

Art. 11 - Privacy

1. I dati personali forniti dai partecipanti al procedimento sono trattati conformemente alla normativa vigente ed ogni operazione concernente gli stessi è improntata ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.

2. Il Titolare del trattamento è l'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena, c.f. e p.iva 01313980524, con sede in 53100 Siena, Viale R. Franci n.26 (presso il Palazzo di

Giustizia), indirizzo email: mediaconciliazione@ordineavvocatisiena.it, PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it, quale persona giuridica che, in conformità al proprio Statuto, ha costituito un Organismo di Mediazione. Il Responsabile per la protezione dei dati del Titolare del trattamento è l'Avv.ta Mariarita Agata Benedetta Angela Mirone, con studio in 53100 Siena, Viale Giuseppe Mazzini n.4, email: dpo.avv.mariaritamirone@gmail.com.

Art. 12 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. In casi di particolare complessità, con il consenso dell'Organismo, può avvalersi di un mediatore ausiliario (Co-mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. Le parti partecipano al procedimento di mediazione necessariamente con l'assistenza di difensore.
3. E' facoltà delle parti farsi rappresentare da altro soggetto munito di procura speciale sostanziale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti oggetto di mediazione. La procura speciale deve essere rilasciata nelle forme prescritte dalla vigente normativa. Nel caso di mediazione avente ad oggetto diritti reali e volta al raggiungimento di accordi destinati a trascrizione, è richiesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
4. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore.
5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. n. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
6. Il rinvio della data del primo incontro non può essere richiesto, salvo che la relativa istanza provenga da una delle parti e sia fondata su giustificati e comprovati motivi che ne impediscono la partecipazione personale.
7. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
8. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con

conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

Art. 13 - Proposta del mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore ne dà atto a verbale e, se ritiene di aver acquisito nel corso del procedimento elementi necessari e sufficienti, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

3. Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 28/2010 il mediatore, prima di formulare una proposta, informa le parti che, se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

5. La Segreteria comunica la proposta formulata dal mediatore alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni o nel

maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine assegnato, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 14 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando il mediatore, dopo aver sentito le parti, non ritiene utile proseguire il procedimento.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Fatta eccezione per i verbali intermedi di mero rinvio del procedimento, che sono firmati unicamente dal mediatore, il verbale di mediazione è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il verbale conclusivo, eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

7. Il verbale non in formato digitale contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.

8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 15 - Rinuncia alla domanda di mediazione

1. Qualora, successivamente al deposito della domanda di mediazione, la parte istante intenda rinunciarvi dovrà farlo mediante comunicazione formale trasmessa a mezzo pec alla Segreteria dell'Organismo. Ricevuta la suddetta comunicazione, la Segreteria dell'Organismo:

- a) qualora la domanda di mediazione non sia stata ancora trasmessa alla parte invitata, si asterrà dall'effettuare tale invio e inserirà agli atti del procedimento la comunicazione di rinuncia pervenuta;
 - b) qualora la domanda di mediazione sia già stata trasmessa alla parte invitata, invierà ad essa la comunicazione di rinuncia depositata dalla parte istante, inserendo agli atti del procedimento tale invio e la prova di avvenuta consegna. Ciò anche nel caso in cui la parte istante abbia già aderito al procedimento.
2. Nel caso di cui al precedente comma, il primo incontro di mediazione non sarà svolto e il Mediatore si asterrà dal redigere verbale. In tal caso nulla sarà dovuto al Mediatore per il procedimento di mediazione.
 3. Alla parte istante ed alla parte invitata che abbia già aderito non saranno rimborsati gli importi già versati a titolo di spese di avvio e di adesione, né l'indennità per il primo incontro di mediazione.

Art. 16 -Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore, con precisazione se si tratti di valore indeterminabile basso, medio o alto.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul valore della controversia, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo che ne dà comunicazione alle parti.
4. Nel corso del procedimento il valore della lite può essere modificato dall'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle

considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 17 - Centri di interesse

1. In caso di pluralità di parti attivanti e/o di parti invitate al procedimento di mediazione, durante il primo incontro, il Mediatore invita le parti ad esprimersi in ordine al numero di centri di interesse coinvolti, dando atto a verbale della relativa dichiarazione. Qualora non vi sia accordo tra le parti oppure il Mediatore non condivida la dichiarazione congiuntamente formulata dalle parti, quest'ultimo ne darà atto a verbale e rimetterà la questione all'Organismo di mediazione, che provvederà sul punto.
2. La previsione di cui al punto 1 trova applicazione anche nel caso in cui più parti attivanti abbiano depositato unica domanda di mediazione o più parti chiamate abbiano aderito con unica scheda di adesione. Ai fini della determinazione dei centri di interesse, non rileva inoltre la circostanza che più parti siano assistite da unico difensore.

Art. 18 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 4 punto 3 del presente regolamento.
3. Sono dovuti a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
 - € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
 - € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
 - € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;

Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

- € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;

- € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
 - € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
- 4.** Gli importi di cui al punto 3 e 4 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.
 - 5.** Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 3 e 4.
 - 6.** Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
 - 7.** In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui ai precedenti punti 3 e 4.
 - 8.** Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
 - 9.** Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra al punto 4 nonché le ulteriori spese di mediazione previste sopra ai punti da 7 a 9 sono ridotte di un quinto.
 - 10.** Quanto alle spese di avvio e di adesione alla procedura, devono essere versate al momento del relativo deposito della domanda e della adesione e l'Organismo emette fattura alla ricezione del pagamento. Quanto alle spese relative al primo incontro e alla eventuale indennità di mediazione sono dovute al momento della conclusione del procedimento e l'Organismo emette fattura alla ricezione del pagamento.
 - 11.** Per il calcolo delle spese delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al DM 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

L'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del mediatore alle parti.

12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al DM 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10.

13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica. Nel caso di divergenza sulla individuazione dei centri di interessi ovvero nel caso in cui il mediatore non condivide l'individuazione effettuata dalle parti, quest'ultimo rimette la questione all'Organismo.

14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

Art. 19 - Spese di trasferta

1. Nel caso previsto dall'art. 5 punto 2 del presente Regolamento, è dovuto dalle parti in solido tra di loro il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal Mediatore in misura pari alle Tabelle ACI ridotte di 1/3, dietro redazione di apposito foglio di viaggio e presentazione dei giustificativi di eventuali ulteriori spese vive.

Art. 20 - Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D.lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.